



# COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

PROVINCIA DI VICENZA

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 17 del 14/04/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI E NELLE AREE ADIACENTI AD ESSE

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
TRAPULA GIANFRANCO	P		GONELLA SAVERIO	P	
MEGGIOLARO MAURIZIO	P		PERUZZI MARCO	P	
CALDERATO DANIELE	P		PERIPOLI GIANLUCA	P	
LORENZI GIAN LUIGI	P		SCALABRIN MAURIZIO	P	
SAVEGNAGO ANNA	P		MEGGIOLARO LUCIA	P	
BELLIN ROBERTA	P		LUCANTONI ANNA MARIA	P	
ZORZETTO LAURA	P		CARRETTA PIERANGELO	P	
BERTINATO ANDREA		AG	PICCIN GIAN LUIGI	P	
BESCHIN CLAUDIO	P				

Presenti: 16 - Assenti: 1

Sono nominati scrutatori: Zorzetto Laura, Peruzzi Marco, Lucantoni Anna Maria

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE, Roberto Dott. Borghero, assiste alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Gianluca Peripoli, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assistono alla seduta i seguenti Assessori: Stocchero Maria, Crocco Loris, Colalto Carlo, Meggiolaro Claudio

*La presente deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale, convocato in modalità di videoconferenza, con i suoi componenti collegati dalle proprie abitazioni, eccezion fatta per il Sindaco, l'Assessore Crocco, l'Assessore Stocchero ed il Vice Segretario Dott. Borghero, che hanno partecipato ai lavori direttamente dai propri uffici (secondo comma, punto 2, della determinazione del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 33026 del 30.11.2020 sul funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale in videoconferenza).*

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con il Decreto Interministeriale del 22/01/2014 di adozione del PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) di cui alla Direttiva Comunitaria 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012 che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi assegnando agli stati membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari;

EVIDENZIATO che il principio di base è il corretto impiego dei Prodotti Fitosanitari (P.F.) anche attraverso le tecniche della produzione integrata e biologica, con il fine di contemperare la tutela della salute, la biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio con le esigenze di chi lavora e produce attraverso una Buona Pratica Fitosanitaria *“mediante la quale sono selezionati, dosati, e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico”*;

RICORDATO che con D.G.R. n. 1379 del 17/07/2012 sono stati approvati gli *“Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari”*, successivamente ridefiniti con la D.G.R. n. 1262 del 1 agosto 2016 e la più recente DGR 1082/2019 con la quale sono stati abrogati i precedenti provvedimenti;

PRESO ATTO, pertanto, che i provvedimenti assunti con precedenti DGR sono superati e pertanto da ridefinire secondo le nuove indicazioni suggerite dalla Regione Veneto;

CONSIDERATO il *“Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque”* n. 208 del 2014 pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che ha evidenziato come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni;

SOTTOLINEATO che *“le dinamiche idrologiche, infatti, e quella delle acque sotterranee in particolare, sono lente e solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione tempestivi possono garantire il buono stato di tali risorse”* ma anche *“esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione contemporanea a diverse sostanze (gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al., 2009])*;

VISTA la nota della Regione Veneto del 03/07/2015, prot. n. 275517 con oggetto *“Piano Regionale*

di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari” con la quale, richiamati i precedenti provvedimenti, ha previsto “l'estensione del controllo da parte delle Aziende ULSS presso i contesti extragricoli nei quali sono ricomprese le situazioni dei trattamenti effettuati direttamente dagli Enti Locali territoriali e per loro conto da soggetti terzi, per il mantenimento e la cura di aree di libero accesso al pubblico comunque di rilevanza quale bene collettivo”;

CONSIDERATO che lo scopo di un corretto impiego dei Prodotti Fitofarmaci (P.F.) “è un impegno e un dovere di tutti, anche attraverso le tecniche della produzione integrata e biologica, con il fine di contemplare la tutela della salute, la biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio con le esigenze di chi lavora e produce”;

PRESO ATTO che “la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio “chi inquina paga”;

CHE gli “indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari” sono uno strumento rivolto:

- alle diverse figure professionali che nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari devono seguire le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e da regolamenti comunali;
- agli utilizzatori occasionali che nei loro orti e giardini impiegano questi prodotti, dovendo osservare le stesse regole e precauzioni, considerando che anche nelle piccole quantità, se mal gestite, possono generare pericolo;

VISTA la più recente "Strategia dell'UE sulla Biodiversità per il 2030 - riportare la natura nella nostra vita ", in particolare quanto indicato ai punti 2.2.9 "ridurre l'inquinamento" e al punto 2.2.10 "Specie esotiche invasive";

CONSIDERATO altresì che il territorio del Comune di Montecchio Maggiore è stato anche inserito, con il "Piano di tutela delle acque" (D.C.R. n. 107/2009), quale zona vulnerabile da nitrati (art. 92 D.Lgs. 152/2006), in quanto zona di ricarica degli acquiferi, e che per l'individuazione delle zone vulnerabili da Prodotti Fitosanitari (art. 93 D.lgs. 152/2006), da una "preliminare indagine di riconoscimento" della Giunta Regionale (DGR 425/2011) coincidono con quelle vulnerabili da nitrati;

RITENUTO doveroso approvare il “Regolamento Comunale sull'uso dei Prodotti Fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore in materia con inclusa relativa “zonizzazione” secondo quanto stabilito dall'ultima D.G.R. n. 1082/2019 comprensiva dell'elenco delle aree di cui al comma 3 dell'art. 5 del Regolamento;

PRESO ATTO del processo di concertazione attivato dal 15 gennaio 2021 con l'ULSS n. 8 (così come previsto all'art. 5 dell'allegato B della DGR 1082/2019), conclusosi in data 10/03/2021 con riscontro formale da parte dello stesso con nota prot. 26358/PREV/SISP, pervenuta al prot. n. 7913, con la quale è stato evidenziato che la bozza di zonizzazione condivisa da gennaio 2021 «individua in ambiente urbano quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, dell'allegato B della DGR 1082/2019» e «correttamente distingue le aree in cui è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari da quelle in cui i prodotti fitosanitari possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato»;

RILEVATO che nelle sedute congiunte delle Commissioni Ambiente-Territorio e Statuto-Regolamenti in data 24 e 31 marzo 2021 è stato presentato, analizzato e condiviso il “Regolamento

*sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse*” e la relativa zonizzazione del territorio comunale già concertata con l'ULSS n. 8;

RISCONTRATO che tale normativa locale coinvolge varie Società private nonché tutti i cittadini e che pertanto necessita programmare incontri informativi e di coinvolgimento con una “informazione, accurata ed equilibrata, e sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l’ambiente, derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari, nonché sui benefici dell’utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica”, ciò per far comprendere la problematica, ed avere collaborazione dai cittadini e gli utilizzatori professionali e non professionali evitando così che si ingenerino aspetti conflittuali;

PRESO ATTO che la normativa è in continua evoluzione e perfezionamento e pertanto il regolamento, zonizzazione ed elenco aree proposti potranno essere oggetto di aggiornamento in base alle evoluzioni che si potrebbero avere anche in tempi relativamente brevi ma anche in relazione a cambi di gestione delle aree che dovessero verificarsi o a osservazioni che dovessero emergere dall'ULSS n. 8, dai cittadini o dagli stakeholders;

RICHIAMATO il Regolamento proposto è conforme all'allegato B della D.G.R. 1082/2019 e la zonizzazione comunale è stata predisposta sulla base della stessa Delibera di Giunta Regionale n. 1082/2019, all'Allegato A art. XV;

PRESO ATTO che le aree individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione del verde, sono distinte in una zona nella quale l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato (zone A) e un'altra nelle cui aree i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi (zona B);

RITENUTO doveroso procedere in merito all'approvazione del “Regolamento Comunale sull'uso dei Prodotti Fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse”, allegato, che con il presente atto viene approvato per farne parte integrante;

UDITA la relazione dell'Assessore Carlo Colalto;

PRESO ATTO degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti, vengono conservati agli atti del Comune a corredo della deliberazione adottata e riportati nei lavori d'approvazione del verbale della presente seduta;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce;

CONFERMATA dal Vice Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

AI SENSI dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. di approvare il “Regolamento Comunale sull'uso dei Prodotti Fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse” (Allegato A), che con il presente atto viene approvato per farne parte integrante, con relativa zonizzazione del territorio comunale in scala 1:7500 (Allegato B), che con il presente atto viene approvato per farne parte integrante, così come previsto dalla D.G.R. n. 1082/2019 con i quali sono individuati, ai fini della gestione del verde:

- le aree dove l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato (zone A);
- le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico e mediante una programmazione degli interventi (zona B), dove le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento;

2. di prendere atto che la cartografia sarà oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali;

3. di prendere atto che, fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il titolare, prima della messa a dimora dell'impianto, deve presentare all'Amministrazione comunale, e alla ULSS competente per territorio, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento comunale per “Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse”;

4. di trasmettere il presente regolamento:

- a tutte le Amministrazioni confinanti (Castelgomberto, Trissino, Arzignano, Zermeghedo, Montorso, Montebello, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo);
- alle società che gestiscono il verde urbano;
- alla società che gestisce i cimiteri comunali;
- alle Società Sportive;
- alle società commerciali private con spazi privati ma ad uso pubblico;
- all'ULSS, quale Ente individuato dalla Regione Veneto per il piano regionale di controllo;
- al Servizio Fitosanitario Regionale e ad Avepa;
- alle associazioni di categoria agricole per il rispetto delle distanze e modalità operative a cui attenersi secondo quanto previsto agli artt. XVII e XVIII dell'Allegato A della DGR n. 1082/2019;

5. di dare la massima pubblicità al presente provvedimento anche nei confronti di tutti i cittadini riscontrato che anche l'uso di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali (PFnPE e PFnPO) utilizzati in modo poco accorto o inconsapevole può ingenerare problemi ambientali e sanitari di rilievo;

6. di dichiarare, con successiva votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con voti favorevoli unanimi.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI E NELLE AREE ADIACENTI AD ESSE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

**Gianluca Peripoli**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Vice Segretario Comunale**

**Roberto Dott. Borghero**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)